



Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Personalità Giuridica riconosciuta con D.P.R. 1542/64
Iscr. Reg. Naz. delle Ass. di Prom. Sociale al n. 95/04
Sede: Via Casilina n. 3T - 00182 Roma
Codice Fiscale 80035790585 Partita Iva 05812451002
C/C Postale n. 75392001

Roma, 21 ottobre 2014
Prot. n.1044 /AGL/gdr
CIRC. n. 26/14
trasmessa a mezzo posta elettronica

A tutte le Strutture Associate
Anffas Onlus

OGGETTO: MESSAGGI INPS NN. 6512/2014 E 7383/2014 PER AZIONI DA FARE AL COMPIMENTO DEL DICIOTTESIMO ANNO DI ETÀ DEL MINORE TITOLARE DI INDENNITÀ DI FREQUENZA O DI INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO/COMUNICAZIONE

Carissimi,

ritenendo di farVi cosa utile, trasmettiamo, in allegato alla presente, i Messaggi Inps n. 6512/2014 e 7382/2014, che hanno chiarito **come comportarsi allorquando un minore titolare di indennità di frequenza o di indennità di accompagnamento e/o di comunicazione compia il diciottesimo anno di età**, in ossequio all'art. 25 commi 5 e 6 del Decreto Legge n. 90/2014, che così prevedono: *“Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.*

“Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n.382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.”



S.A.I.?
(Servizio Accoglienza e Informazione)
sai@anffas.net



Tel. 06/3611524 – 06/3212391 – Fax 06/3212383
Sito Internet: www.anffas.net - e-mail: nazionale@anffas.net
posta certificata: nazionale@pec.anffas.net



* * * * *

Pertanto, **per i minori titolari di sola indennità di frequenza**, occorrerà ripresentare la domanda per l'accertamento sanitario nei 6 mesi antecedenti il compimento della maggiore età, scegliendo però nella domanda non già l'opzione "accertamento sanitario **ordinario**", ma "accertamento sanitario **ai sensi dell'art. 25 comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90**", che permetterà di avere già provvisoriamente, nelle more dell'accertamento sanitario, la pensione di invalidità sin dal giorno del diciottesimo anno di età.

Ciò non toglie che, in teoria, all'esito della visita sanitaria, possa ottenersi anche il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, negata durante la minore età, anche se ciò in concreto potrebbe verificarsi raramente.

In ogni caso, all'esito dell'accertamento sanitario comunque occorrerà procedere con l'invio del modello AP70 per dimostrare l'esistenza degli altri requisiti (di reddito, sociali) richiesti per il riconoscimento delle provvidenze economiche in via definitiva.

Per i minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione è abrogata la previsione di una nuova visita sanitaria e la relativa indennità continua ad essere erogata, ma **occorre solo che venga tempestivamente inviato all'Inps il modello AP70 che dimostri il possesso dei requisiti extra sanitari per il riconoscimento anche della pensione di invalidità** con decorrenza dal giorno del compimento del diciottesimo anno di età.

Se nel frattempo, per i minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione era stata presentata una domanda per la visita di accertamento sanitario, i medesimi possono non andare più a visita, tranne che non abbiano interesse di farsi riconoscere, in sede di visita sanitaria, il diritto al contrassegno speciale o ad alcune agevolazioni fiscali in materia di auto.

In ogni caso, dovrebbe arrivare a casa dei diretti interessati una lettera dell'Inps che specifichi il da farsi, ma questo non limita di poter già agire prima, per esempio inviando il modello AP70.

Abbiamo notizia che vi sono ancora alcuni problemi nel caricamento del modello AP70 per coloro che, già titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, richiedono direttamente la pensione di invalidità e pertanto Vi preghiamo di segnalarci eventuali anomalie, onde poter interagire subito con la Direzioni Centrali sull'invalidità civile e sui Sistemi Informatici dell'Inps.

Cordiali saluti.

Roberto Speciale
Presidente Nazionale Anffas Onlus